

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 22 FEBBRAIO 2008 N° 25

**OGGETTO: TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – TARSU.
DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI TASSAZIONE,
PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ.**

L'anno **duemilaotto** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **12,45** e seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Sig. MARIO | PAOLUCCI |
| 2. Sig. GIULIO | NAPOLEONE |
| 3. Sig. LUCIO | CIERI |
| 4. Sig. GIUSEPPE | GRANATA |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo GIALLORETO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 507/93 capo III ed in particolare l'art. 65;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, così come modificato con delibera del CC n.51 del 6.12.2004;

VISTA la propria deliberazione n. 345 del 6.12.2004 con la quale sono stati individuati i coefficienti di tassabilità correlati alla potenzialità produttiva di rifiuti per ciascuna categoria.

RITENUTO, opportuno, allo scopo di conseguire una più equa ed efficace tassazione, dover apportare alcuni ritocchi, si pure di modesta entità, alla predetta tabella,

RAVVISATA l'opportunità di fissare il parametro minimo in 0,14 e massimo in 3,00, idonei a garantire una gradualità nell'adeguamento dei coefficienti stessi all'effettiva capacità produttiva di rifiuti, delle singole categorie di attività;

VALUTATA l'obiettività di confermare come categoria avente minore capacità di produrre rifiuti depositi e magazzini chiusi, cui attribuire quindi il coefficiente minimo e come categoria avente la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti quella degli ipermercati, cui attribuire quindi il coefficiente massimo;

RAPPORTATE, quindi, con i predetti valori le altre categorie, tenendo conto, tra l'altro, del livello di omogeneità delle varie attività inserite in ogni categoria; delle dimensioni medie delle attività comprese in ciascuna categoria; dell'incidenza concreta nella produzione di rifiuti in relazione alla tipologia di attività ed ai potenziali volumi sia di lavoro che di frequentazione e fruibilità delle superfici tassabili, in termini sia diretti che indiretti;

VISTA la L. 212/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) ed in particolare gli artt. 48, 49 e 134 del;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 2° settore – Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/2000 (TUEL), come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

Ai fini dell'applicazione della Tassa per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, per ciascuna delle 31 categorie individuate nell'allegato 1 al regolamento della Tassa sono stabiliti, con decorrenza 1.1.2008, i nuovi coefficienti di tassazione nelle seguenti misure:

	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	coefficiente
1 c	Abitazioni	0,830
1c bis	Pertinenze di abitazioni	0,830
2 a	Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	0,700
3 a	Cinematografi e teatri	0,820
4 a	Depositi chiusi, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,140
5 a	Impianti sportivi	0,300
6 b	Campeggi	0,840
7 b	Stabilimenti balneari	0,610
8 b	Esposizioni, autosaloni, autorimesse pubbliche	1,000
9 c	Alberghi con ristorante	1,130
10 c	Alberghi senza ristorante	1,100
11 c	Casa di riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi	1,440
12 c	Ospedali e case di cura	2,000
13 d	Distributori di carburanti	0,340

14 d	Uffici, agenzie, studi professionali	1,520
15 d	Banche ed istituti di credito	2,800
16 e	Negozi di beni durevoli: abbigliamento, calzature, cartolerie, ferramenta, tende, tessuti, mobili, etc.	0,880
17 e	Negozi tipo edicole, tabaccai, farmacie, plurilicenze	1,200
18 e	Banchi di mercato di beni durevoli	1,960
19 e	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti (servizi alla persona)	1,200
20 e	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, fabbri, idraulici, elettricisti, meccanici, carrozzieri (servizi alle cose)	1,210
21 e	Attività industriali ed artigianali con capannone di lavorazione	1,410
22 f	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, bar, pasticcerie, paninoteche e simili	2,050
23 f	negozi generi alimentari, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	0,800
24 f	Supermercati generi alimentari, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, plurilicenze miste	2,560
25 e	Supermercati e plurilicenze di generi diversi (non alimentari)	2,600
26 f	Ipermercati di generi misti	3,000
27 f	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi di mercato di generi alimentari	1,030
28 d	Discoteche night club	3,000
29 a	Sedi di Enti pubblici ed associazioni culturali, ricreative, sportive, sociali, religiose, politiche, sindacali, etc.	1,200
30 a	Magazzini agricoli B/6-B	0,460
31 d	Parcheggi coperti o scoperti non pertinenziali	0,340
	<p>N.B.: per le attività commerciali con il termine "negozi" si intendono le attività definite "di vicinato" ovvero svolte su superfici fino a 250Mq.; con il termine "supermercato", le attività svolte su superfici superiori ai 250Mq e fino a 2.500 Mq; con il termine "ipermercato" le attività esercitate su superfici superiori a 2.500 Mq., secondo la classificazione piccola, media, grande distribuzione. Le attività svolte anche su piccole superfici ma comprese all'interno di complessi articolati dotati di servizi comuni (tipo centri commerciali) rientrano nella fattispecie "ipermercato".</p> <p>I locali costituenti pertinenze delle abitazioni (es. sottotetti) sono assoggettati a tassazione limitatamente alla porzione di superficie la cui copertura ha una altezza superiore a 120 cm.</p>	

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.